LEGISLATURA XXVI — 1ª SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 LUGLIO 1922

Gli onorevoli Corazzin, Tovini e Coris e l'onorevole Frova distintamente propongono la soppressione dell'articolo 9.

Gli onorevoli Corazzin e Coris propongono pure, se non fosse accolta la soppressione dell'articolo 9, « al comma 1º sopprimere le parole: di regola, e aggiungere: o dagli uffici locali per le ricostruzioni, qualora gli enti ne facciano damanda entro tre mesi dalla pubblicazione della presente legge.

« Comma 2 e 3 soppressi ».

Li invito a dichiarare se insistono nella loro proposta.

CORAZZIN. Io in linea di massima insisterei per la soppressione dell'articolo 9. Realmente noi abbiamo già il decreto 9 maggio 1920, il decreto 1º settembre 1920, i quali stabiliscono quale sia l'opera che deve svolgere il Commissariato di Treviso. Ma se non è possibile arrivare alla soppressione dell'articolo 9, io ho fatto un altro emendamento, emendamento che io ritengo proprio necessario

Io ho letto attentamente la bella relazione del nostro relatore onorevole Presutti, là dove dice che se sono necessarie spese per il pagamento dei danni, ma vorrei far presente al Governo e alla Camera la situazione nella quale i nostri enti locali verrebbero a trovarsi, se rimanesse così la dizione dell'articolo, come è stata proposta.

Nella provincia di Treviso ci sono, a esempio, ancora 200 scuole che sono in baracche e quei comuni non possono provvedere materialmente alla ricostruzione delle loro scuole e dei loro edifici, perchè gli Istituti di credito non fanno nessuna sovvenzione perchè l'Istituto federale di credito, malgrado tutte le sollecitazioni, fatte anche dal Ministero delle terre liberate, non può fare sovvenzioni agli enti locali, perchè il Ministero del tesoro finora non ha concesso questa facoltà. Ne viene di conseguenza che, prima che un ente locale possa ottenere il pagamento dei primi anticipi sulla costruzione di questi edifici, è necessario che passino dei mesi.

Io quindi desidero che la Camera comprenda la situazione gravissima, nella quale si trovano i nostri comuni e le nostre provincie.

La disposizione di questo articolo ha fatto già questo: che il Commissariato di Treviso ha messo in esecuzione già le disposizioni che sono date qui. E domando anche ai membri del Governo che sono presenti: che cosa i funzionari del Commissariato di Treviso possono comprendere quando si di-

ce che le opere devono essere eseguite « di regola »: quando ? Che vuol dire ? Se c'è un riferimento al decreto 9 maggio 1920 o a quello 1º settembre 1920 che stabilivano determinate disposizioni, si dichiari, ma quel « di regola » oggi realmente mette il Commissariato di Treviso nella impossibilità di poter funzionare.

Non solo, ma anche il secondo comma dell'articolo, mi permetto di dire, è così malfatto, così mal congegnato, che non si capisce cosa voglia dire. Esso dice: « quando gli enti locali ne abbiano fatto domanda in tempo utile ed in caso di giustificato motivo ». Che cosa è il tempo utile? Quando si ha il giustificato motivo? Sono tutte osservazioni che mi sembra che meritino di essere rilevate.

Con la mia proposta aggiuntiva invece vorrei determinare quando il Commissariato di Treviso può provvedere alla ricostruzioni.

Ci troveremmo così d'accordo col relatore, il quale vuole fissare una durata al Commissariato. Quindi entro tre mesi sappiamo quali siano le riparazioni che debbono essere fatte dal Commissariato. Veniamo a stabilire il tempo in cui il Commissariato potrà continuare la sua opera, ed avremo così una certezza della vita del Commissariato e i nostri enti locali potranno provvedere alla ricostruzione degli immobili.

Prego dunque il Governo di accettare secondo anche quanto, lo ripeto, è stabilito dai precedenti decreti 9 maggio e 1º settembre 1920, il nostro emendamento, affinchè gli enti locali non si trovino nella impossibilità di ricostruire gli edifici pubblici e specialmente gli edifici scolastici.

PRESIDENTE. Onorevole Frova, ella si associa all'onorevole Corazzin, non è vero?

FROVA. Mi associo alle considerazioni del collega per la soppressione dell'articolo 9, tralasciando di aggiungerne altre, data l'ora tarda.

Mi farò eco solo del profondissimo malcontento suscitato nelle Amministrazioni degli enti locali da questo articolo.

Infatti, prima del decreto che si vuol trasformare in legge, il Commissariato di Treviso eseguiva le opere pubbliche su richiesta degli interessati e le cose procedevano bene; ora ogni ricostruzione è arenata perchè il Commissariato, seguendo le nuove direttive del Governo, non trova più alcun giustificato motivo per lavorare direttamente e gli enti locali non hanno nè fondi, nè organi tecnici adatti per ricostruire loro.